

ART.1 NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica é disciplinato dal d.lgs. 170/01; per quanto non previsto dal suddetto d.lgs. 170/01, si applica il d.lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio.

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

- **Punti di vendita esclusivi** – esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 14, l. 416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all’art. 7 d.lgs. 114/98; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue; sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001 o dei loro aventi causa;

- **Punti di vendita non esclusivi** – esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4 sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, l. 108/99, hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 4, c. 1, l. 108/99 o dall’art. 2, c. 4, d.lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

ART.2 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 d.lgs. 114/98.

Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- c) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 C.P., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- d) coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 d.lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.

ART.3 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA

L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste é soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore competente o dal facente funzione, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

Unitamente alla domanda di autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato che non sia già titolare di attività di vendita in sede fissa di prodotti del settore non alimentare, dovrà presentare, con l'utilizzo della modulistica COM1 o di altri modelli prescritti dalla Regione, comunicazione di apertura di esercizio di vicinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, d.lgs. 114/98. La presentazione della comunicazione può essere effettuata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98;
- b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

ART.4 TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIÀ AUTORIZZATE

Il trasferimento delle edicole autorizzate alla data di approvazione del presente Piano è soggetto a comunicazione preventiva e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento dovrà essere presentata mediante utilizzo della modulistica COM1 o degli eventuali altri modelli prescritti dalla Regione e dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al comma 3 del precedente articolo 3.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, a seguito del trasferimento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato la nuova ubicazione della rivendita.

L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA NON ESCLUSIVA

Nell'ambito del territorio comunale potranno essere autorizzate all'esercizio dell'attività di edicola non esclusiva di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 170/01 le attività che si collochino rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso pedonale più breve, superiore a 750 mt.. Tale limite non si applicherà alle edicole non esclusive da realizzarsi in esercizi di vicinato che intendano porre in vendita riviste specializzate nella medesima merceologia già oggetto di vendita (modellismo, taglio e cucito, fotografia, ecc.) ed alle attività di cui all'art. 2, c. 3, lett. d), d.lgs. 170/01.

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore competente o dal facente funzione, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni per rivendite non esclusive, ai richiedenti titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- a) rivendita di generi di monopolio;
- b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
- c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, c. 6, lett. c) l. 287/91;
- d) strutture di vendita di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) – media struttura, f) – grande struttura, g) – centro commerciale, d.lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq;
- e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
- f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento della stessa, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve contenere i seguenti elementi:

- a) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 1;
- b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste);
- c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), l. 108/99;

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo.

L'attività di vendita non esclusiva autorizzate ai sensi dell'art. 2, c. 2, d.lgs. 170/01 non potranno trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività prevalente comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

ART.6 RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dai giornali da esse editi;
- per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
- per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera nell'ambito di attività che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione per edicola esclusiva o non esclusiva.

ART.7 MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI

La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1 parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita) ;
- 2 il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
- 3 deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- 4 è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

La violazione di tali disposizioni é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 - lire 5.000.000 a euro 15.493 - lire 30.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si é proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Comune può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è individuata ai sensi del d.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

ART.8 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste, ove previsto, dovrà essere rilasciata per chioschi situati su suolo pubblico.

L'interessato deve presentare domanda nel rispetto delle disposizioni dettate dal Comune per la concessione dell'utilizzo di suolo pubblico, nel rispetto degli eventuali appositi bandi, che dovranno prevedere il contestuale rilascio dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di suolo pubblico.

ART.9 SUBINGRESSI

É soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.

Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può proseguire nello svolgimento dell'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.

E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 170/01, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. 170/01.

ART.10 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 114/98.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

ART.11 COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo, da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, degli indirizzi regionali di attuazione del d.lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

ART.12 NECESSITA' ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PRESENTE PIANO

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di 2 anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Per il periodo di validità del presente Piano, ai fini dell'insediamento delle rivendite esclusive di giornali e riviste, il Comune di Zibido S. Giacomo sarà suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 Zibido;

Zona 2 S. Giacomo;

Zona 3 Badile;

Zona 4 Moirago;

Zona 5 S. Pietro.

Per tali zone, il numero di edicole esclusive ottimale per sarà il seguente:

TOTALE EDICOLE ESCLUSIVE Comune di ZIBIDO S. GIACOMO		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
6	0	6

ZIBIDO		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
1	0	1

S. GIACOMO		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
2	0	2

BADILE		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
1	0	1

MOIRAGO		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
1	0	1

S. PIETRO		
Esistenti	Da autorizzare	TOTALI
1	0	1